

l'esercizio.

L'Istituto, per effetto della sua legge costitutiva, ha avuto personalità giuridica propria soltanto a partire dal 1° gennaio 1913, e però la vita patrimoniale della nostra Azienda ^{deve} essere seguita con documenti autonomi a partire da tale data; dovendosi ritenere ogni altro atto compiuto, per conto e nell'interesse dell'Istituto, prima della data sopra indicata come mezzo per l'applicazione della legge 4 aprile 1912 e come provvedimento ritenuto necessario per la preparazione e per l'avviamento dell'Azienda con personalità giuridica propria e gestione autonoma.

A sostegno della importanza sopra indicata
In conformità di quanto sopra si è esposto,

Le disposizioni del l'art. 59 dello statuto, ^{disposizioni che prescrivono} stabilisce che in allegato al primo bilancio finanziario dell'Istituto, riflettente l'esercizio che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 1913, saranno portati i conti di entrata e di spese fatte per conto e nell'interesse dell'Istituto fino al 31 dicembre 1912.

Dal contesto delle disposizioni sopra indicate

